

CAPO IV
FORMAZIONE E ISTRUZIONE ARTIGIANA

Art. 53 - (Interventi per la formazione)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione delle attività formative, definisce le iniziative da assumere nel settore dell'artigianato, favorendo l'integrazione tra i sistemi formativi e l'alternanza scuola-lavoro, nonché la formazione a distanza e in azienda con particolare riguardo alle imprese del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità.

2. Le imprese artigiane possono essere chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di centri formativi aziendali, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa aziendale.

Art. 54 - (Botteghe-scuola)

1. Sono denominati "Botteghe-scuola" i laboratori delle imprese del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità diretti da un Maestro artigiano.

2. La Regione, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, precisa in particolare le caratteristiche e le modalità di costituzione delle botteghe-scuola che saranno dirette da un Maestro artigiano.

3. Le Botteghe-scuola svolgono compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione. Le Botteghe-scuola possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative ai sensi dell'articolo 53.

4. Nell'ambito della Bottega-scuola, il Maestro artigiano cura la formazione pratica finalizzata al conseguimento di una capacità tecnica adeguata.

Art. 55 - (Maestro artigiano)

1. La qualifica di Maestro artigiano è attribuita, su richiesta dell'interessato, dalla Commissione regionale per l'artigianato al titolare di impresa del settore dell'artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno sette anni, maturata in qualità di titolare, di socio lavoratore o di dipendente qualificato di un'impresa definita artigiana ai sensi dell'articolo 5 operante nei settori di cui al comma 1;

b) per i titolari di impresa, elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

3. La Commissione regionale per l'artigianato rilascia la qualifica di Maestro artigiano dopo aver verificato l'effettiva professionalità conseguita, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e l'attitudine personale del richiedente ad esercitare tale funzione.

Art. 56 - (Promozione occupazionale)

1. Al fine di promuovere e sostenere l'occupazione si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 57 - (Sostegno ai giovani imprenditori artigiani)